

Whistleblowing Policy

Sommario

1. Cos'è Il Whistleblowing?
2. Quali Aziende Hanno L'obbligo Di Avere Un Canale Whistleblowing?
3. Chi può segnalare?
4. Dove si può segnalare?
5. Protezione del segnalante
6. Il nostro canale Whistleblowing
 - a. CHI GESTISCE IL CANALE?
 - b. COME SI SEGNALE?
 - c. COSA SI PUÒ SEGNALARE?
 - d. COSA SUCCEDDE DOPO LA SEGNALAZIONE?
7. Garanzie di riservatezza

1. Cos'è Il Whistleblowing?

Il *whistleblowing* consiste nel segnalare gli illeciti amministrativi, civili, contabili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oppure le violazioni dei Modelli Organizzativi ivi previsti, gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023, gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, di cui si sia venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Sono escluse dall'applicazione della normativa in questione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. La legge prevede che le aziende ricomprese nell'ambito applicativo della normativa debbano predisporre un canale di segnalazione interna, che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. Quali aziende hanno l'obbligo di avere un c.d. canale whistleblowing?

Questo canale di segnalazione interna interessa le imprese che:

1) hanno impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 dipendenti

oppure

2) operano nei settori c.d. sensibili ai sensi della normativa dell'Unione Europea (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, ecc.) anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 dipendenti.

oppure

3) adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 dipendenti.

3. Chi può segnalare?

Il whistleblower può essere un lavoratore dipendente, un collaboratore, un libero professionista o un consulente, un membro del consiglio di amministrazione, un amministratore, una persona con funzioni di direzione o di controllo, un tirocinante.

4. Dove si può segnalare?

La normativa, prevede, in progressione, tre canali di segnalazione: il primo interno, in via preferenziale, il secondo esterno tramite ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), solamente alle condizioni previste dalla legge (es. quando non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna), il terzo tramite divulgazione pubblica, soltanto in via residuale.

5. Protezione del segnalante

Il sistema di *whistleblowing* consente di segnalare (e quindi prevenire o reprimere) gli illeciti, garantendo al contempo la protezione del segnalante da eventuali ritorsioni sul posto di lavoro, ad esempio in termini di licenziamento, demansionamento o sanzioni disciplinari.

Sanzioni applicate da ANAC:

- A) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità della persona segnalante (art. 12 del D.Lgs. 24/2023);
- B) da 10.000 a 50.000 euro, quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge o non viene svolta attività di verifica delle segnalazioni ricevute;
- C) da € 500 a € 2.500, quando è accertata la responsabilità civile della persona segnalante (in relazione ai reati di diffamazione o di calunnia), nei casi di dolo o colpa grave, per cui le misure di protezione previste dalla normativa non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia.

6. Il canale *whistleblowing* della MB Progetti S.r.l.

Il canale di segnalazione interna è raggiungibile dalla sezione *Whistleblowing* del sito web <https://mbprogetti.it/> che indirizzerà direttamente ai contatti del **Responsabile della gestione del canale** (o Responsabile del *whistleblowing*) il quale mantiene l'obbligo di riservatezza, garantendo a chi segnala un canale sicuro che consente a dipendenti e collaboratori di inviare le segnalazioni di illeciti.

- **A. CHI GESTISCE IL CANALE?**

Il canale di segnalazione interna è gestito dall'Organismo di Vigilanza della MB Progetti S.r.l., incaricato di controllare e verificare le varie segnalazioni ricevute. Tale Gestore è adeguatamente formato e svolge la sua attività in completa autonomia, indipendenza ed imparzialità.

- **B. COME SI SEGNALE?**

Prendendo contatti con il Responsabile del canale - specificando che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni – con due modalità tra loro alternative:

- **in forma scritta**, mediante un sistema di buste chiuse, per cui la segnalazione andrà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione della condotta illecita, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; entrambe le buste andranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con all'esterno la dicitura "riservata" all'Organismo di Vigilanza;
- **in forma orale**, alternativamente, attraverso un'apposita linea telefonica, oppure, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

- **C. COSA SI PUÒ SEGNALARE?**

- Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
- Il *whistleblowing* non riguarda le lamentele o le contestazioni e rivendicazioni di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
- Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.
- Le segnalazioni fondate sul sospetto, sul pettegolezzo, sulla sola base di indiscrezioni o comunque di vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio) non possono invece essere considerate meritevoli della protezione prevista dalla normativa in quanto è necessario tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, ed evitare al contempo che l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili o superflue e comunque dispendiose.
- Resta infine fermo **il requisito della veridicità delle violazioni segnalate, a tutela della persona coinvolta nella segnalazione, per cui la persona segnalante deve avere un fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere**: tale requisito costituisce la condizione essenziale per l'applicabilità delle misure di protezione del segnalante, previste dalla normativa sul *whistleblowing*.

- **D. COSA SUCCEDDE DOPO LA SEGNALAZIONE?**

Chi gestisce le segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute, una volta valutata l'ammissibilità delle stesse;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

7. Garanzia di riservatezza

Vi è l'obbligo del gestore del canale di garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contenute nella segnalazione: tutti i contenuti comunicati, compresa l'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione saranno noti solo ed esclusivamente al destinatario delle segnalazioni (ossia al Responsabile della gestione del canale).

Per maggior riservatezza suggeriamo di:

- non utilizzare un indirizzo email aziendale, computer aziendale e cellulare aziendale per la comunicazione con il gestore del canale.;
- non inviare una segnalazione dalla tua postazione di lavoro.

Per l'attivazione e la gestione del canale di segnalazione interna consulta l'Atto Organizzativo nel link presente alla pagina "politiche" del Sito.